

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RISO ITALIANO SOLIDALE (R.I.SO)

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita in Rovasenda l'associazione di volontariato denominata "RISO ITALIANO SOLIDALE, siglabile "R.I.SO., senza fini di lucro, con sede in Rovasenda (VC) Cascina Teglio, di seguito per brevità detta anche Associazione.

1.2 La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art.2 – Scopi e finalità

2.1 Ispirandosi ai principi della solidarietà umana, l'Associazione si prefigge lo scopo della promozione di interventi finalizzati a soddisfare i bisogni primari (acqua, cibo, salute, scuola) di comunità appartenenti a popolazioni del Terzo Mondo, o particolarmente svantaggiate.

2.2 In particolare R.I.SO. si propone di:

- individuare progetti atti a soddisfare le necessità di comunità svantaggiate e a finanziarli in tutto o in parte. Nella scelta dei progetti da finanziare saranno privilegiati quelli che, oltre a soddisfare il bisogno immediato, mirino anche alla graduale crescita sociale da parte delle comunità locali e al raggiungimento dell'autonomia.
- verificare lo stato di realizzazione dei progetti finanziati, richiedendo ogni anno alle Associazioni, fondazioni o simili prescelte, una relazione documentata e verificabile circa le opere realizzate.
- coinvolgere giovani e adulti a lavorare insieme a titolo di volontariato, con il fine educativo di sensibilizzarli ai problemi e al sostegno di chi ha più bisogno
- accogliere tra i volontari persone che, prima di partecipare ad attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, vogliano fare esperienze formative nel settore agricolo, collaborando nelle aziende convenzionate.
- accogliere tra i volontari giovani provenienti da paesi in via di sviluppo che vogliano eventualmente fare pratica e studiare in Italia per poi tornare a lavorare nella terra di origine.

2.3 L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività non menzionata sopra, connessa o comunque utile al raggiungimento degli scopi statutari.

2.4 Le attività saranno svolte dall'Associazione prevalentemente mediante prestazioni fornite dai propri associati.

2.5 L'attività degli associati non potrà essere retribuita in nessun caso e in alcun modo.

2.6 Potranno essere rimborsate dall'Associazione agli associati esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa autorizzazione da parte del Presidente e documentazione di dette spese, comunque entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo

Articolo 3 – Risorse economiche

3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento, lo svolgimento delle proprie attività e il raggiungimento dei propri scopi da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti
- b) contributi da privati in denaro o in natura. I contributi potranno consistere anche nella concessione in comodato d'uso di macchinari ed attrezzature
- c) contributi da enti pubblici privati ed ecclesiastici, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) donazioni e lasciti testamentari

- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, come consentito dalla legge
- f) contributi derivanti da convenzioni con aziende. In questo caso i contributi saranno versati dalle aziende direttamente alle Associazioni Onlus o fondazioni o simili scelti dall'associazione R.I.SO. Con le modalità spiegate negli articoli di seguito 3.2 – 3.3 .

3.2 Con riferimento alla precedente lettera f) R.I.SO. si propone di procurare il finanziamento di iniziative di solidarietà sociale nel Terzo Mondo mediante attività lavorative prestate a titolo del tutto volontario dai propri soci a favore di aziende che si impegnino mediante convenzione scritta a devolvere i loro utili direttamente e totalmente al finanziamento delle attività e delle iniziative intraprese dall'Associazione.

3.3 La convenzione necessaria per dare attuazione a quanto previsto al capoverso precedente dovrà prevedere:

- che alla fine di ogni esercizio (o campagna di coltivazione nel caso di aziende agricole) l'Azienda convenzionata fornisca all'Associazione un bilancio dettagliato e documentato, che metta in evidenza il risultato dell'esercizio. Nel caso di aziende agricole in particolare le entrate saranno costituite da proventi della vendita dei prodotti, contributi comunitari, regionali, provinciali, rimborsi assicurativi e da eventuali altre entrate varie afferenti all'azienda; le uscite saranno costituite da spese sostenute per la produzione, la manutenzione delle attrezzature, affitti, premi assicurativi ed altri eventuali costi attinenti direttamente all'attività aziendale. Entrate e uscite dovranno essere documentate con adeguate pezze giustificative.

- che l'Azienda convenzionata versi secondo le disposizioni ricevute dall'Associazione per quanto concerne gli importi e le modalità, di regola non meno del 70 per cento dell'utile ad associazioni Onlus, regolarmente iscritte ai registri regionali per il volontariato, fondazioni e simili purché legalmente riconosciute ed operanti nei settori di aiuto indicati all'articolo 2.1.

- che la scelta dei progetti di aiuto da finanziare è attribuita esclusivamente all'Associazione, secondo i principi indicati nell'articolo 2. punti 2.1 e 2.2 , e l'Azienda è tenuta ad attenersi

- che l'Azienda dovrà eseguire i versamenti mediante bonifico bancario o assegno intestato o c/c postale o con altre modalità che lascino comunque traccia e siano facilmente verificabili da parte dei soci o degli interessati che ne facciano richiesta.

- che l'Associazione possa disporre che l'Azienda convenzionata destini una somma di regola non superiore al 30 per cento dell'utile annuo totale all'acquisto di nuove attrezzature o che la accantoni in tutto o in parte a titolo di quota ammortamento macchine e fondo per la successiva campagna di coltivazione e comunque con destinazione finalizzata a mantenere la buona funzionalità produttiva dell'Azienda stessa.

- che nel caso di scioglimento dell'Associazione tutto l'ammontare rimasto inutilizzato delle somme accantonate annualmente più il ricavato della vendita delle attrezzature acquistate deve essere devoluto secondo quanto stabilito in sede di assunzione della decisione di scioglimento e comunque a finalità coerente con gli scopi statutari.

- che l'Associazione fornisca alla Azienda soci che prestino la manodopera necessaria per lo svolgimento delle lavorazioni proprie della azienda stessa, ad esempio nel caso di azienda agricola soci che prestino la manodopera necessaria per la coltivazione dei terreni che la stessa Azienda conduce.

- che tra l'Azienda e i volontari non si instaura alcun rapporto di lavoro neppure atipico.

- che l'Azienda assicuri all'INAIL il personale svolgente attività lavorativa a titolo di volontariato.

3.4 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

3.5 Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati, di regola entro il mese di aprile.

3.6 Il bilancio consuntivo dell'Azienda sarà visionabile dagli interessati che ne facciano richiesta e sarà presentato all'Associazione entro un mese dalla sua predisposizione ai fini fiscali.

3.7 Il Presidente dell'Associazione avrà il diritto di richiedere all'Azienda convenzionata copia dell'estratto trimestrale del conto corrente dal quale risultano i movimenti finanziari relativi alla gestione aziendale.

Articolo 4 – Membri dell'Associazione

4.1 Il numero dei soci dell'Associazione non ha limiti.

4.2 I fondatori dell'Associazione sono soci di diritto in qualsiasi tempo, indipendentemente dal pagamento della quota sociale.

4.3 Sono membri dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

5.1 L'ammissione dell'associato, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati ed è approvata dal Comitato Direttivo.

5.2 Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa nella misura approvata dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria.

5.3 La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamenti non coerenti con i principi e con gli scopi dell'Associazione o che comunque la danneggiano;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

5.4 L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Comitato Direttivo.

5.5 L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6 - Doveri e diritti degli associati.

6.1 I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento leale e corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

6.2 Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati
2. il Comitato Direttivo
3. il Presidente
4. il Vicepresidente
5. il Segretario

Articolo 8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

8.2 Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

8.3 L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti del comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione degli associati dall'associazione;

8.4 L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8.5 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.

8.6 L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del comitato direttivo o, in sua assenza, da vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti.

8.7 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione, sia a mano, sia a mezzo posta, sia via internet all'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero comitato direttivo.

8.8 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

8.9 Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 - Il Comitato Direttivo

9.1 Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea degli associati.

9.2 Il primo Comitato Direttivo è nominato dall'atto costitutivo.

9.3 I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.4 Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

9.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il comitato decada dall'incarico, il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato.

9.6 Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.

9.7 Il comitato nomina al suo interno un presidente e un vicepresidente.

9.8 Al comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea degli associati.
- f) Scegliere le associazioni, fondazioni o simili per le quali disporre per un finanziamento da parte delle Aziende convenzionate.
- g) Verifica lo stato di realizzazione dei progetti finanziati.

9.9 Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

9.10 Il comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9.11 I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 - Il Presidente.

10.1 Il Presidente, nominato dal comitato direttivo nel suo seno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea degli associati.

10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha pertanto la facoltà di riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche e privati, pagamenti ed elargizioni, rilasciandone liberatoria quietanza.

10.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal comitato direttivo.

10.4 Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11 - Segretario

11.1 Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci, coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1 provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti
- 2 provvedere al disbrigo della corrispondenza
- 3 redigere e conservare sotto la sua responsabilità i verbali delle riunioni degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo).
- 4 provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- 5 assistere il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo
- 6 provvedere alla tenuta dei registri ed alla contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Articolo 12 - Gratuità delle cariche associative.

12.1 Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.

Articolo 13 -Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Rovasenda 20 giugno 2007